

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti") inerenti all'impegno di adesione sottoscritto in data 22 maggio 2026 avente a oggetto azioni Recordati S.p.A.

RECORDATI S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premesse

In data 22 maggio 2026 (la "**Data Rilevante**"), (i) CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2, per il tramite del suo *general partner*, CVC Capital Partners IX Aggregator GP S.à r.l. (l'**Investitore CVC**"), (ii) Black Mountain S.à r.l. (l'**Investitore GBL**"), (iii) Respighi TopCo S.à r.l. ("**Respighi TopCo**"), (iv) Respighi Luxembourg S.à r.l. ("**Respighi Luxembourg**"), (v) Respighi Investments S.à r.l. ("**Respighi Investments**"), (vi) Respighi S.à r.l. ("**Respighi**"), (vii) Respighi HoldCo S.p.A. ("**Respighi HoldCo**") e (viii) Respighi BidCo S.p.A. ("**Respighi BidCo**") hanno sottoscritto un accordo denominato "*Investment and Partnership Agreement*" (l'**Accordo di Investimento**) volto a disciplinare un'articolata operazione avente ad oggetto la promozione da parte di Respighi BidCo, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'**Offerta**) ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. ("**Recordati**" o l'**Emittente**) quotate su Euronext Milan ("**Euronext Milan**"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie di Recordati dalla quotazione su Euronext Milan (il "**Delisting**"). All'Accordo di Investimento è allegata una bozza dell'accordo denominato "*Shareholders' Agreement*" (il "**Patto Parasociale**") che sarà sottoscritto, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e con efficacia dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, tra l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, nonché Respighi BidCo, Respighi HoldCo, Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo. Per maggiori informazioni relative alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti e disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (www.recordati.com), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*".

Alla Data Rilevante, l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, Respighi BidCo e Rossini S.à r.l. ("**Rossini**") hanno sottoscritto un impegno di adesione (l'**Impegno di Adesione Rossini**) volto a disciplinare, tra l'altro, l'impegno di Rossini a portare in adesione all'Offerta tutte – e non meno di tutte – le n. 97.912.463 azioni ordinarie di Recordati detenute da Rossini, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente alla Data Rilevante.

In relazione all'Offerta:

- (i) in data 20 maggio 2026, Respighi TopCo, da un lato, e Arisca S.r.l. (il "**Co-Investitore**"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo vincolante (l'**Accordo con il Co-Investitore**) in virtù del quale il Co-Investitore ha sottoscritto in pari data una lettera di impegno (*equity commitment letter*) ai sensi della quale il Co-Investitore si è impegnato, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e prima dello stesso, a investire in Respighi TopCo al fine di mettere a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* (mezzi propri) per il finanziamento dell'Offerta; l'Accordo con il Co-Investitore contiene, inoltre, taluni impegni di *standstill* in capo al Co-Investitore in pendenza e a seguito dell'Offerta. Per maggiori informazioni relative alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell'Accordo con il Co-Investitore, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti e disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (www.recordati.com), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*"; e

- (ii) alla Data Rilevante, sono stati sottoscritti distinti e separati accordi vincolanti (gli “**Accordi con gli LP Co-Investitori**”) rispettivamente, tra l’Investitore CVC, da un lato, e ciascuno dei seguenti soggetti, dall’altro lato, Luxinva S.A., CPP Investment Board Private Holdings (4) Inc., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone Group L.P., alcuni fondi gestiti o assistiti da AlpInvest Partners B.V. o AlpInvest US Holdings, LLC, MGG Strategic SICAF SIF S.A. (che agisce esclusivamente con riferimento al proprio comparto, MGG Strategic) e alcuni fondi gestiti o assistiti da CapSol (collettivamente, gli “**LP Co-Investitori**”), in virtù dei quali gli LP Co-Investitori hanno sottoscritto alla Data Rilevante separate lettere di impegno (*equity commitment letters*) ai sensi delle quali gli LP Co-Investitori si sono impegnati, subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta e prima dello stesso, a investire, direttamente o indirettamente, nell’Investitore CVC al fine di mettere a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* (mezzi propri) per il finanziamento dell’Offerta. Gli Accordi con gli LP Co-Investitori contengono, inoltre, taluni impegni di *standstill* in capo al rispettivo LP Co-Investitore in pendenza e a seguito dell’Offerta. Per maggiori informazioni relative alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute negli Accordi con gli LP Co-Investitori, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti e disponibili sul sito *internet* dell’Emittente (www.recordati.com), sezione “*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*”.

Alla Data Rilevante, Respighi BidCo ha reso noto, con comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti (la “**Comunicazione dell’Offerente**”), di aver assunto, alla Data Rilevante, la decisione di promuovere l’Offerta ai termini e alle condizioni stabiliti nella Comunicazione dell’Offerente. Per maggiori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia alla Comunicazione dell’Offerente disponibile sul sito *internet* dell’Emittente (www.recordati.com).

Ciò premesso, si riportano qui di seguito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Impegno di Adesione Rossini.

2. Tipologia di accordo parasociale

L’Impegno di Adesione Rossini contiene pattuizioni parasociali aventi a oggetto azioni ordinarie di Recordati rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e d-*bis*), del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Impegno di Adesione Rossini

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Impegno di Adesione Rossini hanno a oggetto le azioni emesse da Recordati, società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Matteo Civitali 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00748210150, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 26.140.644,50, suddiviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,125, aventi godimento regolare e quotate su Euronext Milan (ISIN IT0003828271). Alla data delle presenti informazioni essenziali, Recordati detiene n. 5.662.240 azioni proprie.

4. Soggetti aderenti all’Impegno di Adesione Rossini

Sono parti dell’Impegno di Adesione Rossini (le “**Parti**”):

- (i) **CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2**, un comparto dedicato di CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF, società in accomandita per azioni (*société en commandite par actions*) lussemburghese costituita quale fondo di investimento alternativo riservato multi-comparto (*fonds d’investissement alternatif réservé à compartiments multiples*) operante quale società di investimento a capitale variabile (*société d’investissement à capital variable*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg* B287691;

- (ii) **Black Mountain S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al “*Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg*” B138873;
- (iii) **Respighi BidCo S.p.A.**, società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14717940960; e
- (iv) **Rossini S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*), costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al “*Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg*” B226214.

5. Strumenti finanziari oggetto dell’Impegno di Adesione Rossini

L’Impegno di Adesione Rossini ha a oggetto le azioni Recordati.

Anche ai fini dell’art. 120 del Regolamento Emittenti, si segnala che, alla data odierna, le seguenti parti dell’Impegno di Adesione Rossini sono titolari di azioni ordinarie di Recordati come di seguito indicato:

Parte	N. azioni direttamente detenute	% del capitale sociale	% dei diritti di voto ⁽¹⁾
CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2	3.798.648	1,816%	1,867%
Black Mountain	6.800.946	3,252%	3,343%
Rossini	97.912.463	46,820%	48,123%
Totale	108.512.057	51,888%	53,333%

6. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all’Impegno di Adesione Rossini

6.1 Impegni inerenti alla promozione dell’Offerta

Le Parti hanno convenuto che:

- (i) Respighi BidCo sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni Recordati portate in adesione all’Offerta e, ai sensi dell’Impegno di Adesione Rossini, le persone che agiscono di concerto con Respighi BidCo (ivi inclusi l’Investitore CVC e l’Investitore GBL) non assumeranno alcun obbligo o impegno nei confronti degli azionisti di Recordati in relazione all’Offerta (ivi incluso l’eventuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF, e/o l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF);
- (ii) Respighi BidCo potrà definire e modificare i termini e le condizioni dell’Offerta, nonché rinunciare, in tutto o in parte, alle condizioni apposte alla stessa a propria discrezione, previa consultazione con Rossini;
- (iii) in caso di mancato perfezionamento dell’Offerta, e di conseguente risoluzione dell’Impegno di Adesione Rossini secondo quanto illustrato al Paragrafo 7 che segue, Rossini sarà libera di valutare, a propria discrezione, qualsiasi opzione disponibile con riferimento alla partecipazione dalla stessa detenuta in Recordati (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la cessione sul mercato di tutte o parte delle azioni Recordati detenute dalla stessa, anche mediante procedura di *accelerated bookbuilding*, operazioni ai blocchi

⁽¹⁾ Calcolato come il rapporto tra (i) il numero di azioni Recordati detenute dalle Parti e (ii) il numero di azioni Recordati che compongono il capitale sociale dell’Emittente, dedotte le azioni proprie detenute in portafoglio dall’Emittente alla data delle presenti informazioni essenziali (pari a complessive n. 5.662.240 azioni proprie).

ovvero qualsiasi altra forma di vendita o trasferimento, in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile);
e

- (iv) Respighi BidCo, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL hanno assunto irrevocabilmente nei confronti di Rossini l'impegno ad agire in conformità alle previsioni di cui all'Accordo di Investimento.

6.2 Impegno di adesione all'Offerta

Rossini ha assunto l'impegno a:

- (i) entro il 5° (quinto) giorno di borsa aperta dall'inizio del periodo di adesione, portare in adesione all'Offerta tutte – e non meno di tutte – le n. 97.912.463 azioni ordinarie di Recordati detenute da Rossini, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente alla Data Rilevante (le “**Azioni Rossini**”), che, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta, dovranno essere libere da gravami;
- (ii) fatto salvo quanto previsto di seguito, non revocare, in tutto o in parte, la propria adesione all'Offerta con riferimento alle Azioni Rossini;
- (iii) nel periodo compreso tra la Data Rilevante e la data di pagamento dell'Offerta, non trasferire, né costituire alcun gravame su, alcuna delle Azioni Rossini, né accettare, impegnarsi o obbligarsi a compiere alcuna delle predette operazioni.

Nel caso di promozione da parte di terzi, entro i termini di cui all'articolo 44 del Regolamento Emittenti, di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria concorrente avente a oggetto azioni di Recordati (l'“**Offerta Concorrente**”), Rossini avrà il diritto di recedere dall'Impegno di Adesione Rossini – e, ove del caso, di revocare l'adesione all'Offerta – al ricorrere di determinate condizioni, sempreché, entro il termine previsto dall'art. 44 del Regolamento Emittenti, Respighi BidCo non incrementi il corrispettivo dell'Offerta in misura tale da eguagliare o superare il corrispettivo offerto nell'ambito dell'Offerta Concorrente.

6.3 Condotta delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa

Le Parti hanno assunto l'impegno ad agire nel rispetto della disciplina applicabile in relazione all'Offerta, ivi incluse le disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento Emittenti.

Rossini ha altresì assunto l'impegno a:

- (i) nel periodo compreso tra Data Rilevante e sino al 6° (sesto) mese successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, commi 1 o 2, del TUF, e/o l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF) non acquistare, o impegnarsi ad acquistare, azioni Recordati o strumenti finanziari che attribuiscono al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni Recordati o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, né intraprendere qualsiasi operazione idonea a comportare un incremento del corrispettivo dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile;
- (ii) non porre in essere alcuna azione, comportamento, accordo o intesa, anche se nullo e in qualsiasi forma, che comporti in capo a qualsiasi altra parte l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Recordati ai sensi della normativa applicabile;
- (iii) fare sì che le persone che agiscono di concerto con Rossini – diverse da Recordati e dai suoi amministratori e direttori generali – non pongano in essere alcuno degli atti od operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono;
- (iv) nel periodo compreso tra la Data Rilevante e sino all'ultima data di pagamento dell'Offerta, non stipulare alcun patto parasociale, né altri accordi o intese aventi a oggetto le Azioni Rossini ovvero l'esercizio di diritti inerenti alle stesse;
- (v) ai termini e alle condizioni previsti nell'Impegno di Adesione Rossini, non presentare, ed esprimere voto contrario nelle assemblee degli azionisti di Recordati su, proposte di deliberazione aventi a oggetto atti od

operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta, anche ai sensi dell'art. 104 del TUF (ivi inclusa, per chiarezza, qualsiasi atto od operazione che possa comportare il mancato avveramento della relativa condizione dell'Offerta prevista nella Comunicazione dell'Offerente); e

- (vi) nel periodo compreso tra la Data Rilevante e l'ultima data di pagamento dell'Offerta (in via diretta o indiretta tramite proprie affiliate, ad eccezione di Recordati e della società dalla stessa controllate), non perseguire, sollecitare, avviare, agevolare o comunque partecipare a discussioni, negoziazioni e/o accordi aventi a oggetto, operazioni alternative a, incompatibili con, o comunque idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi de, la complessiva operazione oggetto dell'Accordo di Investimento (le "**Operazioni Ostative**"), stabilendosi altresì che, qualora una Parte o una propria affiliata riceva una proposta non sollecitata, o sia altrimenti contattata, in relazione a una Operazione Ostativa, essa dovrà, nella misura massima consentita dalla legge, rifiutare l'avvio di tali interlocuzioni e informare tempestivamente le altre Parti dei termini e condizioni dell'Operazione Ostativa.

6.4 Dimissioni degli amministratori di Recordati

In caso di perfezionamento dell'Offerta, Rossini ha altresì assunto l'impegno ad adoperarsi affinché, entro la data di pagamento dell'Offerta:

- (i) qualora, a esito dell'Offerta, sia conseguito il Delisting, n. 4 (quattro) amministratori dell'Emittente, diversi dal presidente e dall'amministratore delegato, rassegnino le proprie dimissioni dalle rispettive cariche; ovvero
- (ii) qualora, a esito dell'Offerta, non sia conseguito il Delisting, tutti gli amministratori dell'Emittente, diversi dal presidente e dall'amministratore delegato, rassegnino le proprie dimissioni dalle rispettive cariche entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento dell'Offerta.

7. Durata delle pattuizioni parasociali di cui all'Impegno di Adesione Rossini

L'Impegno di Adesione Rossini ha efficacia dalla sua data di sottoscrizione (ossia, la Data Rilevante) ed è soggetto alla condizione risolutiva del mancato perfezionamento dell'Offerta entro il 31 gennaio 2027.

8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Alla data delle presenti informazioni essenziali, Rossini esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

9. Deposito presso il Registro delle Imprese

Un estratto dell'Impegno di Adesione Rossini contenente le pattuizioni parasociali di cui all'Impegno di Adesione Rossini è stato depositato in data 27 maggio 2026 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

10. Sito *internet* ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'accordo

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Recordati (www.recordati.com), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*".

27 maggio 2026